

REGOLAMENTO (CE) N. 215/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all'esclusione finanziaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del summenzionato regolamento sono necessarie misure di esecuzione per l'elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere ogni anno nella componente tra-

sversale di EU-SILC. Per il 2008 occorre stabilire l'elenco delle variabili target secondarie incluse nel modulo sul sovraindebitamento e l'esclusione finanziaria. Occorre inoltre stabilire i codici delle variabili e le definizioni.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle variabili target secondarie, i codici delle variabili e le definizioni per il modulo 2008 relativo al sovraindebitamento e all'esclusione finanziaria da inserire nella componente trasversale delle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).